

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2013

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/86/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (3) In occasione della quinta COP/MOP svoltasi a Nagoya in Giappone, l'Unione ha sostenuto il compromesso finale raggiunto sul protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza («protocollo addizionale»), in quanto ritenuto conforme alle posizioni concordate dell'Unione e alle direttive di negoziato impartite alla Commissione.
- (4) Il 15 ottobre 2010 la sessione plenaria che ha chiuso la quinta COP/MOP ha adottato il protocollo addizionale.
- (5) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha preso atto con soddisfazione dell'adozione del protocollo addizionale.
- (6) Conformemente alla decisione del Consiglio del 6 maggio 2011 ⁽³⁾, il protocollo addizionale è stato firmato dall'Unione l'11 maggio 2011, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (7) Ai sensi dell'articolo 34 della convenzione sulla diversità biologica ⁽⁴⁾, i protocolli alla convenzione sono aperti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.
- (8) È opportuno che l'Unione e i suoi Stati membri si adoperino per depositare non appena possibile gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo addizionale.
- (1) L'articolo 27 del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica ⁽²⁾ («protocollo») dispone che la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo (COP/MOP) adotti, nella sua prima riunione, un processo volto a elaborare norme e procedure internazionali in materia di responsabilità e risarcimenti dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
- (2) Nel giugno 2007 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare ai negoziati sulla responsabilità e i risarcimenti in tale ambito a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, nel rispetto di specifiche direttive di negoziato. Tale autorizzazione è stata prorogata nell'ottobre 2008 per coprire le fasi finali dei negoziati.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 50.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

- (9) Il protocollo addizionale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione.
- (10) È pertanto opportuno approvare il protocollo addizionale a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell'Unione, per quanto riguarda

gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 18 del protocollo addizionale⁽¹⁾. Allo stesso tempo tali persone designate depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo addizionale sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

«L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre, l'Unione europea adotta misure a livello dell'Unione, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, per il corretto funzionamento del suo mercato interno.

L'Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione alle materie disciplinate dal presente protocollo addizionale. L'esercizio delle competenze dell'Unione è, per sua natura, soggetto ad una costante evoluzione. Al fine di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, l'Unione manterrà aggiornato l'elenco degli strumenti giuridici già trasmessi al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.

L'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli obblighi risultanti dal presente protocollo addizionale che sono disciplinati dal vigente diritto dell'Unione.»
